

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 907/2011 DEL CONSIGLIO

del 6 settembre 2011

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Il Consiglio ha istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e classificati attualmente con il codice NC 5402 20 00 («prodotto in esame»).
- (2) In considerazione dell'alto numero di produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione del dazio antidumping («inchiesta iniziale») nella RPC, è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e sono state istituite aliquote del dazio individuali comprese tra 0 % e 5,5 % per le società incluse nel campione, mentre per le altre società che hanno collaborato non incluse nel campione è stata fissata un'aliquota del dazio del 5,3 %. Due società che hanno

collaborato non incluse nel campione, alle quali è stato concesso un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, hanno ottenuto dazi dello 0 % e del 9,8 %. Per tutte le altre società della RPC è stata fissata un'aliquota del dazio del 9,8 %.

- (3) L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 offre ai nuovi produttori esportatori cinesi che soddisfano le condizioni stabilite in tale articolo la possibilità di ottenere l'aliquota del dazio del 5,3 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

B. RICHIESTE DEI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (4) Due società («i richiedenti») hanno chiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.
- (5) Per determinare se ciascun richiedente rispetta le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori stabilite all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010, è stato effettuato un esame volto a verificare se il richiedente:

— è un produttore del prodotto in esame della RPC,

— non ha esportato nell'Unione il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure (dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009),

— non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure istituite da detto regolamento,

— ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione.

- (6) Ai richiedenti è stato inviato un questionario ed è stato chiesto di dimostrare la loro conformità ai criteri sopraindicati.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2010, pag. 1.

- (7) La Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie per determinare se sono state rispettate le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi dei due richiedenti:

— Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd,

— Amann Twisting Yancheng Co. Ltd.

C. CONCLUSIONI

- (8) Per quanto riguarda un richiedente, Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd, le informazioni presentate sono risultate sufficienti a dimostrare il rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010. Il richiedente ha quindi potuto ottenere l'aliquota del dazio medio ponderato concessa alle società che hanno collaborato non incluse nel campione (5,3 %), a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010, e può essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (9) Per quanto riguarda l'altro richiedente, Amann Twisting Yancheng Co. Ltd, le informazioni presentate non sono risultate sufficienti a dimostrare il rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010. L'inchiesta ha rivelato in particolare che la principale materia prima utilizzata nel processo di produzione, i filati di poliestere ad alta tenacità, non è prodotta dal richiedente ma acquistata da fornitori indipendenti. Il filamento viene trasformato dal richiedente nel corso di diverse fasi di produzione, tra cui la cordatura, ed esportato infine con la definizione del prodotto in esame. Dato che il richiedente non ha fabbricato il prodotto in esame, ma lo ha semplicemente trasformato, si è concluso che la società Amann Twisting Yancheng Co. Ltd non può essere considerata un produttore del prodotto in esame. Essa non soddisfa quindi la condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di essere un «produttore» del prodotto in esame.
- (10) La sua richiesta del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori è stata pertanto respinta.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2011

D. MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DI ALIQUOTE DEL DAZIO INDIVIDUALI

- (11) Visti i risultati dell'inchiesta di cui al considerando 8, si conclude che la società Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle società menzionate singolarmente nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 con un'aliquota del dazio del 5,3 %.
- (12) I richiedenti e l'industria dell'Unione sono stati informati dei risultati dell'inchiesta ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
- (13) Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state analizzate e all'occorrenza tenute in debita considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 è sostituito dal seguente allegato.

«ALLEGATO

PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE

Codice addizionale TARIC A977

Ragione sociale della società	Città
Heilongjiang Longdi Co. Ltd	Harbin
Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd	Wujiang
Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co. Ltd	Jiaxing
Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co. Ltd	Shanghai
Shaoxing Haifu Chemistry Fibre Co. Ltd	Shaoxing
Sinopec Shanghai Petrochemical Company	Shanghai
Wuxi Taiji Industry Co. Ltd	Wuxi»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ